

Edizione di lunedì 19 giugno 2023

NEWS DEL GIORNO

CCNL Cemento calce piccola industria: elemento di garanzia retributiva
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: importi per l'anno 2023 del Fondo sostegno gravi infortuni
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INL: sospese le procedure ispettive nei territori colpiti dal maltempo
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Modalità espresse e tacite di rinuncia al diritto
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

CCNL Cemento calce piccola industria: elemento di garanzia retributiva

di **Redazione**

Il contratto collettivo Cemento calce piccola industria prevede con il cedolino di giugno (come ogni anno) l'erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva.

Tale riconoscimento, prevista a partire dall'anno 2012 ha subito incrementi nel corso degli anni sino a giungere all'importo attuale pari a 170,00 €.

L'erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva riguarda i lavoratori a tempo indeterminato (fatta salva la possibilità a livello aziendale di riconoscere tale somma anche a coloro che hanno rapporti a termine aventi durata superiore a 6 mesi) occupati presso aziende che non hanno previsto riconoscimenti derivanti da contrattazione di secondo livello.

Inoltre, è necessario verificare la sussistenza del rapporto al 1° gennaio dell'anno di erogazione, sebbene tale emolumento sia destinato a coloro che erano in forza già nell'anno precedente.

Proprio per questo la corresponsione è pro quota in relazione all'arco di tempo dell'anno precedente interessato da rapporto di lavoro, con ulteriore riparametrazione nei confronti di coloro che risultino assunti a tempo parziale.

Il CCNL Cemento calce prevede poi che al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicare, la corresponsione spetta anche a favore di coloro che risultino essere in forza alla data del 1° gennaio ma che cessino il rapporto prima del mese di giugno; in tale caso la corresponsione dell'Elemento di garanzia retributiva deve essere effettuata contestualmente al cedolino dell'ultimo mese di rapporto, unitamente alle spettanze di fine contratto.

Seminario di specializzazione

AGENTI E RAPPRESENTANTI: INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: importi per l'anno 2023 del Fondo sostegno gravi infortuni

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 15 giugno il [Decreto Ministeriale 18 maggio 2023](#) contenente i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Non cambia la definizione dei criteri di accesso che quindi resta disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2008.

La funzione del Decreto ministeriale del 18 maggio 2023 ha la finalità di aggiornare con cadenza annua l'importo delle prestazioni, che per gli eventi verificatisi nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 sarà pari a:

- tipologia A (n° 1 superstiti) – importo per nucleo superstiti: 4.000,00 €;
- tipologia B (n° 2 superstiti) – importo per nucleo superstiti: 7.500,00 €;
- tipologia C (n° 3 superstiti) – importo per nucleo superstiti: 11.000,00 €;
- tipologia D (superiore a 3 superstiti) – importo per nucleo superstiti: 14.500,00 €.

Nella platea dei beneficiari della prestazione possono rientrare:

- il coniuge;
- figli naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, fino al compimento del 18esimo anno di età;
- figli naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, fino al compimento del 21esimo anno di età se frequentanti scuola media superiore ovvero professionale;
- figli naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, fino al compimento del 26esimo anno di età se frequentanti corsi di laurea universitari;
- figli naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, fino al riconoscimento dell'inabilità (in caso di figli inabili).

In assenza di coniuge e figli, la prestazione può essere riconosciuta:

- genitori naturali ovvero adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico del (ovvero conviventi con il) lavoratore deceduto.

Master di specializzazione

LICENZIAMENTI OGGETTIVI E PER RAGIONI ECONOMICHE

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

INL: sospese le procedure ispettive nei territori colpiti dal maltempo

di **Redazione**

L'INL, con nota 12 giugno 2023, n. 1006, ha comunicato la sospensione dei procedimenti ispettivi nei territori interessati dagli eventi di maltempo di inizio maggio 2023.

Viene anzitutto evidenziato come il fondamento di tale disposizione sia da rintracciare nel dettato degli articoli 2 (misure urgenti in materia di giustizia e penale) e 4 (misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi) del D.L. 61/2023.

Stante l'ancoraggio con tale fonte normativa, il periodo di sospensione dei termini di cui sopra deve intendersi riferita al periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla medesima data del 1° maggio avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o quella operativa, nei territori indicati nell'allegato 1 del già citato D.L. 61/2023.

Rientrano tra la platea oggetto di sospensione i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio, così come quelli eventualmente iniziati in momento successivo.

Per quanto concerne la concreta definizione dei procedimenti interessati, la nota INL n. 1006/2023 fornisce precisa elencazione, includendo tra gli altri:

- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981 (con specifico riferimento ai termini di decadenza e prescrizione);
- i termini per la notificazione dei processi verbali;
- i termini per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateazione;
- i termini per presentare ricorsi amministrativi.

Seminario di specializzazione

COME GESTIRE IL CONTENZIOSO CON GLI ENTI

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Modalità espresse e tacite di rinuncia al dirittodi **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2023, n. 11336, ha stabilito come la rinuncia ad un diritto, che oltre che espressa può essere anche tacita, può desumersi da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa e non può essere oggetto di presunzioni. La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto (nel caso di specie, la S.C. ha riformato la decisione dei Giudici di merito ritenendo che l'erogazione di importi inferiori a quelli pattuiti fosse frutto dell'arbitraria ed ingiustificata riduzione unilaterale di tali compensi operata dalla società).

Seminario di specializzazione

CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE[accedi al sito >](#)